



CITTA' DI SESSA AURUNCA
Provincia di CASERTA

SETTORE AMBIENTE

PEC.

Addì 11.10.2021

Spett. Regione Campania
STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo –
Valutazioni Ambientali"
Pec: staff.501792@pec.regione.campania.it

Caposettore A.T. (sede)
PEC: assettoterritorio@pec.sessaweb.it

Rappresentante Unico delle Amministrazioni
dello Stato arch. Antonio Friello c/o
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Caserta e
Benevento antonio.friello@beniculturali.it
mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Beni Ambientali
Palazzo Reale 81100 Caserta (ce)
mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it

Regione Campania
Pianificazione territoriale – paesaggistica
Centro direzionale Is. A6 Napoli
PEC dg5009.uod01@pec.regione.campania.it

TRASMISIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N 17 DEL 11.10.2021

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.lgs 42/2004 ed s.m.i. relativo al progetto CUP 8852 – Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per l' "Impianto produzione energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 14.635 MWP ubicato in area industriale del Comune di Sessa Aurunca. Proponente Sinergia EGP2 S.r.l. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Verifica di Incidenza".

IL Capo Settore Ambiente
Dott. Fusco Tommaso





COMUNE DI SESSA AURUNCA

Provincia di Sessa Aurunca

Settore Ambiente

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA in virtù della delega delle funzioni autorizzative nelle zone soggette ai disposti della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004.

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.lgs 42/2004 ed s.m.i. relativo al progetto CUP 8852 – Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per l'“Impianto produzione energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 14.635 MWP ubicato in area industriale del Comune di Sessa Aurunca. Proponente Sinergia EGP3 S.r.l. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Verifica di Incidenza”.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N 17 DEL 11.10.2021

IL CAPO SETTORE

• **Premesso che:**

- la Parte Terza — Capo IV del DLgs. 42/2004 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali ed Ambientali” prevede l’obbligo di sottoporre alle Amministrazioni competenti i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;
- con delibera di G.C. n. 96/E.I. del 03/06/2010 sono state trasferite al Settore Ambiente dell’ Ente le competenze delegate in materia di autorizzazione paesaggistico-ambientale prevista dall’ art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

• **Viste:** la L.R. 54/80, la L.R. 56/81 la L.R. 10/82, la L. R. 16/2004 che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista all’art. 146 D.Lgs 42/04, delegano ai Comuni, i quali si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 41 della L.R. 16/2004, le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni in materia Paesistico-Ambientale;

• **Considerato che:**

il Comune di Sessa Aurunca è dotato della Commissione- Locale per il Paesaggio istituita ai sensi dell’art. 41 L.R. 16/2004, con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall’articolo 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- la zona oggetto dei lavori innanzi specificati risulta essere vincolata dalle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione di inclusione nella categoria di cui al Capo II della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004;

PRESO ATTO:

- **che** con nota acquisita al protocollo regionale in data 20 novembre 2020 con il n.552194, la Società Sinergia EGP3 S.r.l. ha trasmesso allo STAFF 50.17.92 “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania l’istanza in oggetto avente CUP 8852;
- **che** nella succitata istanza, la Società Sinergia EGP3 S.r.l. ha precisato che l'impianto in progetto è ascrivibile alla tipologia di cui all'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., punto 2, lettera b) "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore ad 1 MW" e l'area di prevista localizzazione dello stesso non è inclusa nella perimetrazione di aree naturali protette, e che l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, e quindi, ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è stata presentata in considerazione dell'esito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale esperito ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. formalizzato con emanazione del Decreto Dirigenziale n.168 del 5 ottobre 2020 dello STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania;
- **che** con nota prot. n.12069 del 20 luglio 2021 trasmessa in pari data a mezzo posta elettronica certificata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento allo STAFF 50.17.92 “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania, con la quale è stato richiesto al Comune di Sessa Aurunca, in qualità di Ente sub-delegato dalla Regione Campania all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione paesaggistica, di produrre la documentazione di cui all’art.146, comma 7, del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.,
- **della** documentazione a corredo del progettato intervento CUP 8852 visibile presso link della Regione Campania;
- **che** l’ intervento proposto ricade in area tutelata per legge ai sensi dell’art 142 comma 1) lettera c) del D.lgs 42/2004 ed s.m.i.;
- **del parere favorevole con motivazione espresso dalla Commissione Locale Per il Paesaggio** in data 29.07.2021 con verbale n° 22/2021 e di seguito integralmente riportato: *“Vista la documentazione e il progetto, letta l’istruttoria del RUP, considerato che: l’intervento proposto ricade nella perimetrazione dell’area per lo sviluppo industriale del Comune di Sessa Aurunca, di cui parte del progetto ricade in area sottoposta a tutela ai sensi dell’art 142 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/2004; non sono presenti elementi di forte rilievo paesaggistico per cui l’opera possa arrecare*

danno e variazione dei caratteri costitutivi del luogo; non sono presenti punti di rilievo e/o di osservazione panoramica sia nell'immediato intorno che in lontananza, tale da far percepire disturbi visivi nel contesto paesaggistico; sono state previste le opere di mitigazione già descritte nella relazione paesaggistica tali da ridurre l'impatto visivo sul paesaggio, la Commissione reputa l'intervento compatibile con il paesaggio circostante esprimendo, all'umanità parere favorevole";

- della proposta di provvedimento favorevole inviata a mezzo PEC dallo scrivente Settore alla Soprintendenza BB.AA. di Caserta in data 30.07.2021 prot.gen. 18154;
 - del resoconto della terza riunione di lavoro tenutasi in data 21 settembre 2021 e del Rapporto Finale con i relativi allegati, pervenuti allo scrivente Settore a mezzo PEC in data 24.09.2021 prot.gen. 22896;
 - del **parere favorevole con prescrizione** (Allegato 4 del rapporto finale) reso dalla Soprintendenza di Caserta con nota MIC_SABAP-CE_06/31/08/2021/0014574-P acquisita in data 24.09.2021 prot.gen. 22896 e così integralmente riportata: "in riferimento alla conferenza dei servizi in oggetto//omissis//considerato che l'impianto ricade in "aree tutelate per legge" ai sensi dell'art 142 comma 1 lettera c del D.lgs 42/2004, in quanto il Cavidotto MT, si colloca nella fascia di tutela prevista dal medesimo art. 142 del corso d'acqua denominato "Rio Travata" e l'impianto Fotovoltaico si colloca nella fascia di tutela del corso d'acqua denominato "Rio Della Grotta" e che pertanto il parere della scrivente viene reso sia nell'ambito del procedimento di VIA sia nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del d.lgs 42/2004; Vista la relazione istruttoria e la proposta di provvedimento redatta dal competente ufficio del comune di Sessa Aurunca in conformità all'art 146 c. 7 del d.lgs 42/2004 ed inoltrate dallo stesso Comune di Sessa Aurunca, con nota prot. 18154 del 30.07.2021, acquisita con prot. n. 14277-A del 25.08.2021, preso atto che la commissione locale per il paesaggio del Comune di Sessa Aurunca nella seduta del 29 agosto si è espressa favorevolmente, questa Soprintendenza ritiene per tutte le motivazioni sopra riportate che l'impianto possa essere realizzato e pertanto esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 per le opere ricadenti in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica in virtù dell'art. 142 c.1 lettera c del medesimo D.lgs. 42/2004, a condizioni che vengano rispettate le seguenti misure e prescrizioni, finalizzate alla ricucita della discontinuità introdotta dalle opere previste in progetto nel paesaggio rurale ed archeologico che caratterizza l'area ad esso circostante:
- 1) l'impianto fotovoltaico deve essere dislocato ad una distanza di 100 metri dall'origine del cosiddetto Rio Della Grotta al fine di assicurare la salvaguardia dell'assetto vegetazionale e naturalistico dell'area immediatamente a ridosso del corso d'acqua;
 - 2) le strutture a supporto dei moduli fotovoltaici devono essere orientati secondo la giacitura delle coltivazioni dei terreni circostanti l'area di progetto ricalcante quella dell'antica centurazione della città di Sinuessa, utilizzando preferibilmente il legno,
 - 3) il colore dei moduli fotovoltaici deve essere costituita da un mix di colore verde e marrone, se possibile in diverse gradazioni in modo da realizzare una texture che si armonizzi per quanto possibile ai cromatismi del contesto circostante,
 - 4) la forma del perimetro del campo fotovoltaico deve essere regolarizzata, evitando sconfinamenti rispetto alla centuria in cui esso si inserisce (si veda in proposito la Tav. 3 – "carta delle interferenze e del Rischio archeologico") ed evitando di realizzare prolungamenti di fasce di moduli fotovoltaici nel territorio agricolo. I pannelli devono essere distanti almeno 10 metri dal limite della centurazione così come individuato nella medesima tavola;

RICHIAMATI:

- la conclusione riportata nel rapporto finale della Conferenza di servizi da parte del responsabile del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale e di seguito integralmente riportato: "*Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, preso atto che non sono stati espressi pareri non favorevoli né rappresentati motivi ostativi in relazione alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto, conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n.289829 del 29 maggio 2021 in relazione all'istanza presentata dalla Società Sinergia EGP3 S.r.l. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente (nonché di quelli ulteriori acquisiti nel corso del procedimento) per il progetto denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 14,635 MWp ubicato nell'area industriale del Comune di Sessa Aurunca con opere di connessione nel Comune di Sessa Aurunca";*
 - l'art. 146 comma 8) del D.Lgs. 42/2004;
 - il Verbale Dirigenziale n° 26/21 del 11.10.2021 a firma del Caposettore Ambiente;
- VISTO** il D.lgs. 42/2004, la Legge Regionale 16/2004, l'istruttoria compilata dall'ufficio;

AUTORIZZA

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004 ed s.m.i., e per le motivazioni sopra riportate, il progetto avente CUP 8852 per la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 14,635 MWp, ubicato nell'area industriale del Comune di Sessa Aurunca a condizioni che vengano

rispettate le sotto elencate prescrizioni dettate dalla Soprintendenza di Caserta con nota MIC_SABAP-CE_06/31/08/2021/0014574-P: 1) l'impianto fotovoltaico deve essere dislocato ad una distanza di 100 metri dall'origine del cosiddetto Rio Della Grotta al fine di assicurare la salvaguardia dell'assetto vegetazionale e naturalistico dell'area immediatamente a ridosso del corso d'acqua; 2) le strutture a supporto dei moduli fotovoltaici devono essere orientati secondo la giacitura delle coltivazioni dei terreni circostanti l'area di progetto ricalcante quella dell'antica centurazione della città di Sinuessa, utilizzando preferibilmente il legno; 3) il colore dei moduli fotovoltaici deve essere costituita da un mix di colore verde e marrone, se possibile in diverse gradazioni in modo da realizzare una texture che si armonizzi per quanto possibile ai cromatismi del contesto circostante; 4) la forma del perimetro del campo fotovoltaico deve essere regolarizzata, evitando sconfinamenti rispetto alla centuria in cui esso si inserisce (si veda in proposito la Tav. 3 – "carta delle interferenze e del Rischio archeologico") ed evitando di realizzare prolungamenti di fasce di moduli fotovoltaici nel territorio agricolo. I pannelli devono essere distanti almeno 10 metri dal limite della centurazione così come individuato nella medesima tavola;

DISPONE

che la presente autorizzazione venga trasmessa allo STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Si da atto che:

- la presente autorizzazione costituisce atto distinto e presupposto degli altri titoli edilizi-amministrativi legittimanti l'intervento in oggetto; i lavori non possono comunque essere iniziati in difetto di questi ultimi;
- di ogni danno verso terzi sarà ritenuto responsabile il destinatario del presente provvedimento di autorizzazione, che dovrà osservare tutte le leggi vigenti in materia;
- contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse e anche dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale;
- ENTRO 60 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 21 e seguenti della Legge 6/12/71 n. 1034.
- ENTRO 120 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 119.

Sessa Aurunca Li 11.10.2021

IL Capo Settore Ambiente

Dott. Fusco Tommaso

